

## CORTE COSTITUZIONALE

### Incontro di studio con la Corte costituzionale della Romania

24 ottobre 2014

*“I rapporti tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale nella dialettica tra interpretazione e controllo di costituzionalità delle norme di legge ordinaria”*

#### *Giudice costituzionale Mario Rosario Morelli*

1.– Il tema del mio breve intervento attiene al rapporto tra “interpretazione” della norma di legge e “controllo di costituzionalità” della stessa: al nesso, cioè, che intercorre tra l’individuazione dell’esatto contenuto precettivo della norma e la verifica della sua compatibilità con i principi, assiologicamente e gerarchicamente superiori, della Carta costituzionale.

E’ un tema, questo, che attraversa l’esercizio della funzione giurisdizionale – da parte dei giudici comuni e, in particolare, della Corte di cassazione – e la competenza della Corte costituzionale, per il profilo della rimozione delle leggi che risultino incostituzionali.

Al pari della nostra Costituzione (artt. 101, 111 e 134), anche per la vostra Costituzione «*I giudici sono soggetti soltanto alla legge*» (art. 124, comma 3); «*L’Alta Corte di Cassazione assicura l’interpretazione e l’applicazione unitaria della legge attraverso gli altri tribunali*» (art. 126, comma 3); e la *Corte costituzionale ha tra le sue molteplici competenze, anche quella di «decidere sulle eccezioni sollevate davanti agli organi giurisdizionali in ordine alla incostituzionalità delle leggi»* (art. 146, lettera d)).

Può essere interessante, per i nostri ospiti, sapere come, sul crinale di tali due parallele e connesse funzioni, si sono, nel tempo articolati, e progressivamente assestati, i rapporti tra le nostre Corte di Cassazione e Corte costituzionale italiana.

2.– L’interferenza tra le attribuzioni rispettive di tali due Corti si è verificata su un duplice piano. Ed ha data luogo al duplice quesito:

a) se, nel contesto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la Corte adita possa *reinterpretare* la norma denunciata, anche in senso difforme dalla esegesi accolta dalla Corte di cassazione;

b) se, e in quali limiti, il giudice e, per tutti i giudici, la Corte di cassazione possano, direttamente essi, risolvere un problema applicativo di norme costituzionali, o risolutivo di un contrasto tra norma ordinaria e principi costituzionali in chiave interpretativa.

2.1.– *Sul primo versante*, dopo un iniziale periodo di scontro — un noto giurista parlò di “guerra” — tra le due Corti, si è arrivati ad un compromesso. La Corte costituzionale continua a ritenersi titolare anche di un potere autonomo di interpretazione delle disposizioni di rango ordinario denunciate, ma riconosce che l’interpretazione alle stesse già data dalla Cassazione costituisce, sul piano storico, un fatto irreversibile: nel senso, cioè, che la norma *vive* nell’ordinamento con il significato attribuitole dal Giudice della nomofilachia (c.d. teoria del “diritto vivente”), e sulla base di quel significato ne verifica di costituzionalità.

2.2.– *Sul secondo versante*, viene in rilievo il complesso delle funzioni della norma costituzionale. La quale non assolve solo ad una “*funzione di limite*” — alla funzione, cioè, di annullamento (con effetto normalmente *ex tunc*) delle norme contrastanti con la costituzione, compito questo che compete solo alla Corte costituzionale — ma risponde anche ad una “funzione ermeneutica” — nel senso che, ove di una norma, siano possibili più interpretazioni, il giudice del processo principale deve accogliere quella che sia *conforme*, e non già sollevare questione incidentale in relazione a quella che sia *in contrasto, con parametri costituzionali* — ed esprime, infine, una funzione, che si risolve in una esigenza, “direttamente applicativa” dei precetti costituzionali che tutelano i diritti fondamentali della persona.

2.2.1.– Per il profilo della previa verifica di interpretabilità della norma giuridica *secundum* (e non *contra*) *Constitutionem* (esigenza che si impone ai giudici comuni e, quindi, alla Cassazione che ne costituisce il *vertice funzionale*, prima ancora che alla Corte costituzionale), è significativa la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale. Quella giurisprudenza, cioè, che non solo ha inteso richiamare ai giudici (spesso non inclini se non diffidenti verso l’interpretazione adeguatrice) l’importanza e l’imprescindibilità, invece, di questa operazione ermeneutica, ma che è giunta a *sanzionare*, in termini di *inammissibilità*, le questioni da essi sollevate «senza la previa necessaria verifica di praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata» (cfr. , tra le prime, ordinanze, in tal senso, nn. 443 e 451/1994, e da ultimo, nn. 322, 242, 198/2013).

Al riguardo, è stato obiettato, in dottrina, che non si individuerebbe il fondamento positivo di una siffatta *ulteriore* causa di inammissibilità della questione sollevata per via di giudizio incidentale *ex art. 134* Costituzione.

Ma la risposta mi pare agevole.

L'omessa verifica di praticabilità di una interpretazione adeguatrice equivale, infatti, al mancato riscontro dell'esistenza di una questione configurabile come «questione di legittimità costituzionale», e non meramente interpretativa, e si risolve quindi nell'inosservanza *a fortiori*, dell'obbligo di motivazione sulla «non manifesta infondatezza» della «questione di *legittimità*», che appunto ne comporta l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 sul funzionamento della Corte costituzionale.

Si definisce così ancor meglio il ruolo della Corte di legittimità, attraverso questa compartecipazione al controllo di costituzionalità che le viene sollecitata dalla stessa Corte costituzionale.

Per modo che il Giudice della nomofilachia assicuri non solo la «uniforme» interpretazione delle norme giuridiche ma (contestualmente a questa) anche il rispetto delle gerarchie tra norme sottordinate e precetti costituzionali di rango superiore, attraverso la ricerca della (possibile) interpretazione delle prime in senso *compatibile* con i secondi.

2.2.2.– Quanto, poi alla diretta applicazione, da parte dei giudici comuni, delle norme costituzionali che tutelino diritti fondamentali della persona (*drittwirkung*), è la stessa Corte costituzionale a dimostrarsi ad essa favorevole. E, nella sua giurisprudenza, tale *favor* si è espresso (in scala di intensità crescente): *a*) dando per presupposta, quella diretta applicabilità e facendovi richiamo come dato complementare di disciplina di date materie; *b*) esortando anzi i giudici ad operarla; *c*) rimarcandone addirittura la necessità in determinati contesti normativi; *d*) rimuovendo infine ostacoli, frapposti dal legislatore ordinario, alla sua operatività.

*a*) Tra le sentenze che *presuppongono* l'immediata applicabilità di precetti costituzionali, mi limito a ricordare la n. 333 del 1991. Con la quale, la Corte – nel respingere varie questioni di legittimità della disciplina repressiva della detenzione di stupefacenti e mostrandosi, comunque «avvertita della particolare delicatezza della situazione in tutti i casi in cui l'eccedenza rispetto al limite di tolleranza [dose media giornaliera] si presenti in termini quantitativamente marginali o modesti» – fece rinvio appunto alla «diretta applicazione», in potere dei giudici, degli artt. 27 e 13 Costituzione e del principio di «necessaria offensività in concreto» della condotta penalmente perseguibile, estraibile dal combinato disposto di tali precetti: per cui precisò che «rimane precipuo dovere del giudice, nelle ipotesi marginali, apprezzare, alla stregua di quel principio «se la eccedenza eventualmente accertata sia di modesta entità così da far ritenere la condotta dell'agente priva di concreta idoneità lesiva dei beni giuridici protetti e così fuori dall'area del penalmente rilevante»

b) Tra le pronunzie per così dire *esoritative*, va letta la sentenza n. 347 del 1988 in tema di disconoscimento del figlio nato mediante inseminazione eterologa: con la quale la Corte — dopo la rilevata «carezza attuale» di una disciplina legislativa del fenomeno della procreazione assistita — sottolineò come al «nuovo nato», in quanto «persona», fossero immediatamente comunque attribuibili i *diritti fondamentali* — tra cui il *diritto alla identità* — sollecitando appunto il giudice ad «assicurare [nell'immediato] la protezione degli anzidetti beni costituzionali». In questo caso ricevendo puntuale risposta dalla Corte di Cassazione che, con la successiva sentenza n. 2315/1999 della I Sezione civile, negò la disconoscibilità, *ex art. 235 del codice civile*, del figlio nato da fecondazione eterologa, a tutela appunto del diritto inviolabile alla identità personale e genitoriale del minore così procreato.

c) Ben nota è poi la sentenza n. 184 del 1996, in tema di risarcibilità del c.d. «danno biologico», fondata sulla premessa della necessaria applicabilità diretta da parte dei giudici del «diritto alla salute» *sub art. 32 Cost.*, in questo caso «in combinato contesto» con l'art. 2043 c.c., ai fini di una necessaria risposta riparatoria alla violazione (in sé) di un tal diritto.

d) Significativa è, infine, la *rimozione* di normativa impeditiva della *drittwirkung* operata dalla sentenza n. 313 del 1990. Con la quale la Corte costituzionale — premesso e «ribadito», che il principio del finalismo rieducativo della pena (*sub art. 27, comma 3, Cost.*) «vale tanto per il legislatore quanto per i *giudici della cognizione*» (e per quelli della esecuzione e della sorveglianza) e rilevato poi che il nuovo art. 444, comma 2, c.p.p., imponendo al giudice del dibattimento di attenersi alla pena patteggiata, tra imputato e P.M., gli impediva di applicare direttamente il citato art. 27, agli effetti della commisurazione della pena — dichiarò conseguenzialmente la illegittimità di quella norma processuale «al fine» appunto — singolarmente esplicitato anche nel dispositivo della sentenza — della *rimozione dell'ostacolo*, legislativamente frapposto, *alla immediata e diretta applicabilità del precetto costituzionale da parte del giudice*.